

## **DECRETO LEGISLATIVO 27 marzo 2006, n.161**

Attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria. (G.U. n. 100 del 2.05.2006)

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva n. 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 2004, n. 44, recante attuazione della direttiva 1999/13/CE;

Visto il Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed in particolare il titolo II relativo alle informazioni che devono accompagnare i prodotti;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 gennaio 2006;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 9 febbraio 2006;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2006;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attività produttive, della salute, per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo di applicazione e finalità

1. Il presente decreto, al fine di prevenire o di limitare l'inquinamento atmosferico derivante dagli effetti dei composti organici volatili, di seguito denominati: «COV», sulla formazione dell'ozono troposferico, determina, per le pitture, le vernici e i prodotti per carrozzeria, di seguito unitariamente denominati prodotti, elencati nell'allegato I, il contenuto massimo di COV ammesso ai fini dell'immissione sul mercato.
2. Restano ferme, per i prodotti di cui al comma 1, le disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori, dei lavoratori e dell'ambiente di lavoro, nonché in materia di etichettatura dei prodotti.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle

pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

- La direttiva n. 2004/42/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 30 aprile 2004, n. L. 143.

- La direttiva 1999/13/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 29 marzo 1999, n. L. 85.

- La legge 18 aprile 2005, n. 62 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, supplemento ordinario.

- Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:

«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette,

con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».

- Il decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 2004, n. 44 (Recepimento della direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2004, n. 47.

- Il titolo II del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), reca: «Informazioni ai consumatori».

- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202, e' il seguente:

«Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».

Art. 2.  
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

- a) Sostanze: qualsiasi elemento chimico ed i relativi composti, allo stato naturale o prodotti da attività industriali, in forma solida, liquida o gassosa;
- b) Preparato: qualsiasi miscela o soluzione composta da due o più sostanze;
- c) Composto organico: qualsiasi composto contenente almeno l'elemento carbonio ed uno o più tra gli elementi idrogeno, ossigeno, zolfo, fosforo, silicio, azoto, cloro, bromo e fluoro, ad eccezione degli ossidi di carbonio e dei carbonati e bicarbonati inorganici;
- d) Composto organico volatile (COV): qualsiasi composto organico avente un punto di ebollizione iniziale pari o inferiore a 250°C misurato ad una pressione standard di 101,3 kPa;
- e) Contenuto di COV: la massa di composti organici volatili espressa in grammi/litro (g/l), nella formulazione del prodotto pronto all'uso. Non è considerata come parte del contenuto di COV la massa di composti organici volatili presente in un dato prodotto che, in fase di essiccamento, reagisce chimicamente formando parte del rivestimento;
- f) Solvente organico: qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti per dissolvere o diluire materie prime, prodotti o rifiuti, oppure usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti o come mezzo di dispersione, correttore di viscosità, correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante;
- g) Rivestimento: qualsiasi preparato, inclusi tutti i solventi organici o i preparati contenenti i solventi organici necessari per una corretta applicazione, usato per ottenere una pellicola da applicare a scopo decorativo, funzionale o protettivo su una determinata superficie;
- h) Pitture e vernici: i rivestimenti elencati nell'allegato I, paragrafo 1, esclusi gli aerosol, applicati a scopo decorativo, funzionale o protettivo sui manufatti edilizi e sulle relative finiture o sugli impianti e sulle strutture connessi a tali manufatti;
- i) Pellicola: uno strato continuo risultante dall'applicazione di uno o più rivestimenti su un supporto;
- l) Rivestimento a base acquosa (BA): rivestimento la cui viscosità è regolata mediante l'uso di acqua;
- m) Rivestimento a base solvente (BS): rivestimento la cui viscosità è regolata mediante l'uso di solventi organici;
- n) Prodotti per carrozzeria: i rivestimenti elencati nell'allegato I, paragrafo 2, usati a fini di riparazione, manutenzione o decorazione dei veicoli stradali, come definiti nella direttiva 70/156/CEE, o di parti degli stessi, ove tali attività siano effettuate al di fuori del luogo di produzione; gli aerosol sono inclusi soltanto nei casi espressamente previsti;
- o) Immissione sul mercato: qualsiasi atto di messa a disposizione del prodotto per i terzi, a titolo oneroso o a titolo gratuito; rientrano nella presente definizione anche la messa a disposizione del prodotto per gli intermediari, per i grossisti, per i rivenditori finali o per gli utenti e l'importazione del prodotto nel territorio doganale comunitario;
- p) Produttore: colui che produce i prodotti elencati nell'allegato I, pronti all'uso o non pronti all'uso, o che importa tali prodotti nel territorio doganale comunitario; chi effettua, su tali prodotti, operazioni di miscelazione si considera come

produttore solo se dall'operazione deriva un prodotto di tipo diverso secondo le definizioni contenute nell'allegato I;

q) Prodotto: le pitture, le vernici e i prodotti per carrozzeria elencati nell'allegato I;

r) Prodotto pronto all'uso: prodotto che non necessita di operazioni di miscelazione per essere utilizzato;

s) Miscelazione: l'aggiunta, ad un prodotto elencato nell'allegato I già immesso sul mercato, di altri prodotti, quali solventi o preparati contenenti solventi, anche diversi da quelli elencati nell'allegato I; si considera come miscelazione anche l'aggiunta prevista dall'articolo 3, comma 2.

Nota all'art. 2:

- La direttiva 70/156/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 23 febbraio 1970, n. L., 42.

Art. 3.

Immissione sul mercato

1. A decorrere dalla data di applicazione dei valori limite previsti nell'allegato II i prodotti elencati nell'allegato I possono essere immessi sul mercato solo se hanno un contenuto di COV uguale o inferiore a tali valori limite e se sono etichettati in conformità all'articolo 4.

2. Se i prodotti elencati nell'allegato I richiedono, per essere pronti all'uso, l'aggiunta di altri prodotti, quali solventi o preparati contenenti solventi, anche diversi da quelli elencati nell'allegato I, i valori limite previsti nell'allegato II si applicano soltanto al prodotto divenuto pronto all'uso a seguito di tale aggiunta.

3. Al fine di valutare la conformità del contenuto di COV dei prodotti elencati nell'allegato I ai valori limite previsti nell'allegato II si applicano i metodi analitici di cui all'allegato III.

4. I valori limite previsti nell'allegato II non si applicano ai prodotti elencati nell'allegato I, da utilizzare nelle attività effettuate presso gli impianti autorizzati ed eserciti in conformità al decreto ministeriale 16 gennaio 2004, n. 44. Se presso tali impianti si effettuano attività di restauro o manutenzione dei veicoli di cui al comma 5 il gestore non deve ottenere l'autorizzazione ivi prevista.

5. I valori limite previsti nell'allegato II non si applicano ai prodotti elencati nell'allegato I, da utilizzare per il restauro o la manutenzione degli edifici d'epoca o dei veicoli tutelati come beni culturali dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o per il restauro o la manutenzione dei veicoli d'epoca o di interesse storico o collezionistico di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Chi intende acquistare e utilizzare tali prodotti deve ottenere una preventiva autorizzazione. L'istanza di autorizzazione è presentata, per gli edifici e per i veicoli tutelati come beni culturali, al soprintendente per i beni culturali competente per territorio nell'ambito della richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, per gli altri veicoli, al Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta. L'autorizzazione è rilasciata soltanto per le quantità rigorosamente necessarie alla esecuzione delle attività di restauro e di manutenzione.

6. Le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 5 inviano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro il 31 gennaio di ogni anno, copia delle autorizzazioni rilasciate nell'anno precedente.

Note all'art. 3:

- Per il decreto ministeriale 16 gennaio 2004, n. 44, si vedano le note alle premesse.

- Il testo dell'art. 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 13) è il seguente:

«Art. 21 (Interventi soggetti ad autorizzazione). - 1.

Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:

a) la demolizione delle cose costituenti beni culturali, anche con successiva ricostituzione;  
b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;  
c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;  
d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'art. 13;

e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi di soggetti giuridici privati.

2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, è preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto.

3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non è soggetto ad autorizzazione.

4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente.

5. L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni.».

- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario.

Art. 4.

Etichettatura

1. I prodotti elencati nell'allegato I, inclusi quelli non pronti all'uso, possono essere immessi sul mercato soltanto se provvisti di un'etichetta, nella quale sono indicati, in modo chiaro e leggibile:

a) il tipo di prodotto, secondo le definizioni contenute nell'allegato I, ed il relativo valore limite, previsto dall'allegato II, espresso in g/l;

b) il contenuto massimo di COV, espresso in g/l, nel prodotto pronto all'uso.

2. All'etichettatura di cui al comma 1 provvedono il produttore e

chi trasferisce il prodotto da una confezione ad una o piu' confezioni differenti.

#### Art. 5.

##### Raccolta e trasmissione dei dati

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le informazioni che i produttori dei prodotti elencati nell'allegato I devono trasmettere a tale Ministero ai fini dell'elaborazione della relazione di cui al comma 2 e le pertinenti modalita' di trasmissione.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio invia alla Commissione europea entro il 1° luglio 2008, entro il 1° luglio 2011 e, successivamente, ogni cinque anni una relazione circa l'applicazione del presente decreto, elaborata sulla base delle informazioni di cui al comma 1 e di cui all'articolo 3, comma 6. A tal fine e' utilizzato, ove disponibile, il formato predisposto dalla Commissione europea. Il Ministero comunica inoltre annualmente tali informazioni alla Commissione europea, su apposita richiesta.

#### Art. 6.

##### Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, in caso di immissione sul mercato di prodotti elencati nell'allegato I, aventi un contenuto di COV superiore ai valori limite stabiliti dall'allegato II, e' punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro:

- a) il produttore se il prodotto non ha subito operazioni di miscelazione o se tali operazioni sono state effettuate in modo conforme alle istruzioni per l'uso da costui fornite;
- b) chi ha effettuato operazioni di miscelazione se il superamento dei valori limite e' stato determinato da successive operazioni di miscelazione effettuate in modo conforme alle istruzioni per l'uso da costui fornite;
- c) chi ha effettuato operazioni di miscelazione in modo difforme dalle istruzioni per l'uso fornitegli o in assenza di tali istruzioni.

2. La sanzione di cui al comma 1 non si applica se il prodotto, secondo le istruzioni per l'uso che lo accompagnano, non e' pronto all'uso. Tale sanzione si applica in caso di immissione sul mercato di prodotti che, secondo le istruzioni per l'uso che li accompagnano, e indipendentemente dal proprio contenuto di COV, non sono pronti all'uso e che, a seguito dell'aggiunta prevista dall'articolo 3, comma 2, effettuata in modo conforme alle istruzioni stesse, presentano un contenuto di COV superiore ai valori limite stabiliti dall'allegato II.

3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque altera o contraffa l'etichetta prevista dall'articolo 4 per i prodotti elencati nell'allegato I, ovvero appone un'etichetta riportante caratteristiche non conformi al prodotto, e' punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette sul mercato i prodotti elencati nell'allegato I nei quali l'etichetta prevista dall'articolo 4 e' assente, incompleta o evidentemente alterata o contraffatta e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a trentamila euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede la regione competente per territorio o la

diversa autorità indicata dalla legge regionale.

5. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 non si applicano se i prodotti sono destinati, fin dal primo atto di immissione sul mercato, ad un'attività prevista dall'articolo 3, comma 4, o ad un'operazione autorizzata ai sensi dell'articolo 3, comma 5. La sanzione non si applica comunque a chi, prima di immettere il prodotto sul mercato, acquisisce dal soggetto che lo utilizzerà una dichiarazione scritta in merito al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 4, o una copia dell'autorizzazione prevista dall'articolo 3, comma 5.

6. Le sanzioni previste dal presente articolo non si applicano all'immissione sul mercato dei prodotti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, effettuata nei termini ivi previsti.

Art. 7.

Disposizioni transitorie e finali

1. I prodotti elencati nell'allegato I aventi un contenuto di COV superiore ai valori limite previsti nell'allegato II possono essere immessi sul mercato nei dodici mesi successivi alla data di applicazione del valore limite superato se si dimostra che gli stessi sono stati prodotti prima di tale data.

2. I valori limite previsti dall'allegato II, nei tre anni successivi alle date ivi previste, non si applicano ai prodotti elencati nell'allegato I che, fin dal primo atto di immissione sul mercato, sono destinati ad essere oggetto di miscelazione o di utilizzazione esclusivamente in Stati non appartenenti all'Unione europea.

3. Con appositi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si provvede alla modifica degli allegati del presente decreto, al fine di dare attuazione a successive direttive comunitarie per le parti in cui le stesse modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico della direttiva comunitaria recepita con il presente decreto.

Nota all'art. 7:

- Il testo dell'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n.

11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), è il seguente:

«Art. 13 (Adeguamenti tecnici). - 1. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, e data attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.

2. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia

ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.».

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di cui all'articolo 3, comma 5, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie

Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

Fini, Ministro degli affari esteri

Castelli, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Scajola, Ministro delle attività produttive

Berlusconi, Ministro (ad interim) della salute

Buttiglione, Ministro per i beni e le attività culturali

Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato I

(previsto dall'articolo 1, comma 1)

Elenco dei prodotti

1. Pitture e vernici:

a) pitture opache per pareti e soffitti interni: rivestimenti per interni destinati ad essere applicati su pareti e soffitti, con grado di brillantezza (gloss) (minore o uguale) 25@60°;

b) pitture lucide per pareti e soffitti interni: rivestimenti per interni destinati ad essere applicati su pareti e soffitti, con grado di brillantezza (gloss) > 25@60°;

c) pitture per pareti esterne di supporto minerale: rivestimenti destinati ad essere applicati su pareti esterne in muratura, mattoni

o stucco;

d) pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per legno, metallo o plastica: rivestimenti che formano una pellicola opaca, destinati ad essere applicati su finiture e tamponature. Tali prodotti sono concepiti per i supporti di legno, metallo o plastica; sono inclusi i sottofondi e i rivestimenti intermedi;

e) vernici ed impregnanti per legno per finiture interne/esterne: rivestimenti che formano una pellicola trasparente o semiopaca, destinati ad essere applicati sulle finiture di legno, metallo e plastica a fini decorativi e protettivi; sono inclusi gli impregnanti opachi per legno, come definiti dalla norma EN 927-1 nell'ambito della «categoria semistabile», ossia i rivestimenti che formano una pellicola opaca utilizzati a fini di decorazione e protezione del legno dagli agenti atmosferici.

f) impregnanti non filmogeni per legno: impregnanti per legno che, secondo la norma EN 927-1:1996, hanno uno spessore medio inferiore a 5(micron)mm, misurato secondo il metodo 5A della norma ISO 2808:1997;

g) primer: rivestimenti con proprietà sigillanti e/o isolanti destinati ad essere utilizzati sul legno o su pareti e soffitti;

h) primer fissanti: rivestimenti destinati a stabilizzare le particelle incoerenti del supporto o a conferire proprietà idrorepellenti e/o a proteggere il legno dall'azzurramento;

i) pitture monocomponenti ad alte prestazioni: rivestimenti ad alte prestazioni a base di materiali filmogeni, concepiti per applicazioni che richiedono particolari prestazioni (ad esempio, applicazioni quali lo strato di fondo e lo strato di finitura per plastica, lo strato di fondo per supporti ferrosi o per metalli reattivi come lo zinco e l'alluminio, le finiture anticorrosione, i rivestimenti per pavimenti, compresi i pavimenti in legno e cemento, ovvero prestazioni quali la resistenza ai graffi, la resistenza alla fiamma e il rispetto delle norme igieniche nell'industria alimentare e delle bevande o nelle strutture sanitarie);

j) pitture bicomponenti ad alte prestazioni: rivestimenti destinati agli stessi usi delle pitture monocomponenti di cui al punto i), ai quali è aggiunto un secondo componente (per esempio, le ammine terziarie) prima dell'applicazione;

k) pitture multicolori: rivestimenti impiegati per ottenere un effetto bicolore o multicolore direttamente dalla prima applicazione;

l) pitture per effetti decorativi: rivestimenti impiegati per ottenere particolari effetti estetici su supporti appositamente preverniciati o su basi, e successivamente trattati durante la fase di essiccazione.

## 2. Prodotti per carrozzeria:

a) prodotti preparatori e di pulizia: prodotti destinati ad eliminare, con azione meccanica o chimica, i vecchi rivestimenti e la ruggine o a fornire una base per l'applicazione di nuovi rivestimenti; tali prodotti comprendono:

- prodotti preparatori: i detergenti per la pulizia delle pistole a spruzzo e di altre apparecchiature, gli sverniciatori, gli sgrassanti (compresi gli sgrassanti antistatici per la plastica) e i prodotti per eliminare il silicone;

- predetergenti: i detergenti per la rimozione di contaminanti dalla superficie durante la preparazione e prima dell'applicazione di prodotti vernicianti;

b) stucco/mastice: composti densi destinati ad essere applicati per riempire profonde imperfezioni della superficie prima di applicare il surfacer/filler;

c) primer: qualsiasi tipo di rivestimento destinato ad essere

applicato sul metallo nudo o su finiture esistenti, per assicurare una protezione contro la corrosione, prima dell'applicazione di uno strato di finitura; tali prodotti comprendono:

- surfacer/filler: rivestimento da usare immediatamente prima dello strato di finitura allo scopo di assicurare la resistenza alla corrosione e l'adesione dello strato di finitura e di ottenere la formazione di una superficie uniforme riempiendo le piccole imperfezioni della superficie stessa;
- primer universali per metalli: i rivestimenti destinati ad essere applicati come prima mano, quali i promotori di adesione, gli isolanti, i fondi, i sottofondi, i primer in plastica, i fondi riempitivi bagnato su bagnato non carteggiabili e i fondi riempitivi a spruzzo;
- wash primer: I) i rivestimenti contenenti almeno lo 0,5% in peso di acido fosforico e destinati ad essere applicati direttamente sulle superfici metalliche nude per assicurare resistenza alla corrosione e adesione; II) primer saldabili; III) le soluzioni mordenti per superfici galvanizzate e zincate;
- d) strato di finitura (topcoat): rivestimento pigmentato destinato ad essere applicato in un solo strato o in più strati per conferire brillantezza e durata; sono inclusi tutti i prodotti di finitura, come le basi «base coating» (rivestimento contenente pigmenti che serve a conferire al sistema di verniciatura il colore e qualsiasi effetto ottico desiderato ma non la brillantezza o la resistenza della superficie) e le vernici trasparenti «clear coating» (rivestimento trasparente che conferisce al sistema di verniciatura la brillantezza finale e le proprietà di resistenza richieste);
- e) finiture speciali: rivestimenti destinati ad essere applicati come finiture per conferire proprietà speciali (come effetti metallici o perlato in un unico strato), strati di colore uniforme o trasparenti ad alte prestazioni (per esempio, le vernici trasparenti antigraffio e fluorurate), basi riflettenti, finiture testurizzate (per esempio, con effetto martellato), rivestimenti antiscivolo, sigillanti per carrozzeria, rivestimenti antisasso, finiture interne. Sono inclusi gli aerosol.

## Allegato II

### Allegato III

(previsto dall'articolo 3, comma 3)

Metodi analitici 1. Al fine di valutare la conformità del contenuto di COV dei prodotti elencati nell'allegato I ai valori limite previsti nell'allegato II si applica il metodo analitico ISO 11890-2 (pubblicato nel 2002) e, nel caso in cui il prodotto contenga COV che, in fase di essiccazione, reagiscono chimicamente formando parte del rivestimento, il metodo analitico ASTM D 2369 (pubblicato nel 2003).